

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2022, n. 641.

Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 14 gennaio 2022 - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 14 gennaio 2022 - Determinazioni"** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'Accordo (21/182/CR5b/C17) sottoscritto in data 03 novembre 2021 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle *Linee guida* relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 14 gennaio 2022 recante *"Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario - Recepimento degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari e sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza"*;

Preso atto che alcuni organismi di formazione professionale hanno proposto apposito ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del citato Accordo relativo alle *Linee guida* afferenti modalità di svolgimento dei tirocini curriculari;

Preso atto che il provvedimento regionale di recepimento del medesimo Accordo n. 20/2022 è gravato da tre ricorsi avanti al giudice amministrativo, come precisato nel documento istruttorio;

Visto l'Accordo (22/82/CR4ter/C17/C7) sottoscritto in data 28 aprile 2022 con cui è stato modificato il precedente Accordo del 3 novembre 2021 fra le Regioni e le Province Autonome sulle *Linee guida* relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati;

Dato atto che la citata D.G.R. n. 20/2022 ha recepito anche l'Accordo (21/181/CR5a/C17) sottoscritto in data 03 novembre 2021, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle *Linee guida* relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome;

Richiamato il processo di riordino dei corsi di formazione professionale in ambito sanitario avviato con D.G.R. n. 370 del 21 aprile 2021 e non ancora concluso;

Ritenuto di assumere decisioni in ordine alla deliberazione di Giunta regionale n. 20/2022;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di prendere atto e recepire l'Accordo 22/82/CR4ter/C17/C7, sottoscritto in data 28 aprile 2022, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con cui è stato modificato il precedente Accordo del 3 novembre 2021 sulle *Linee guida* relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati;

2. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* regionale e nel sito istituzionale, alla pagina dedicata della sezione "Salute".

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 14 gennaio 2022 - Determinazioni.**

Con deliberazione n. 20 del 14 gennaio 2022 la Giunta regionale ha recepito gli Accordi, sottoscritti in data 03 novembre 2021, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

— sulle *Linee guida* relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati,

— sulle *Linee guida* relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza".

In particolare, l'Accordo relativo ai tirocini curriculari, ha introdotto il principio di "contestualità territoriale", stabilendo che tutte le parti costituenti il percorso formativo devono essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso medesimo. Ha, inoltre, individuato alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo, prevedendo che le stesse non si applicano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario.

La richiamata D.G.R. n. 20/2022, nel recepire l'Accordo relativo ai tirocini, ha stabilito una disciplina transitoria, in modo da non arrecare danno alle legittime aspettative di tutti gli operatori del settore che hanno già strutturato e programmato la propria offerta formativa, prevedendo al punto 3 del dispositivo "che possano essere completati secondo la disciplina precedente all'accordo del 3 novembre 2021 i corsi già autorizzati nel triennio 2018/2020 (DD.G.R. n. 879/2018, n. 1161/2018, n. 1098/2018 e n. 1398/2018), e quelli programmati per l'anno 2021 (DD.G.R. n. 749/2021 e n. 809/2021). Ciò, in ragione del fatto che accordi Stato Regioni ed atti regionali non prevedevano limitazioni allo svolgimento di tirocini curriculari al di fuori del proprio territorio e, pertanto, le strutture formative hanno, in piena legittimità, stipulato convenzioni per lo svolgimento dei tirocini in altre regioni, avviando corsi ovvero stando per avviare gli stessi e hanno sottoscritto contratti con i partecipanti al percorso formativo. Occorre, quindi, nel rispetto del principio del legittimo affidamento, consentire il completamento delle procedure comunque, a vario titolo, iniziate prima delle disposizioni recate dal nuovo Accordo del 3 novembre 2021".

Alcuni organismi di formazione professionale umbri hanno proposto apposito ricorso al TAR del Lazio avverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l'annullamento del citato Accordo del 3 novembre 2021 relativo alle linee guida per le modalità di svolgimento dei tirocini.

Inoltre, anche il provvedimento regionale n. 20/2022 di recepimento del medesimo Accordo è gravato da tre ricorsi avanti al giudice amministrativo, in particolare:

- ricorso n. 13606/2021 dell'Istituto Enrico Fermi c/Regione Umbria, avanti al TAR del Lazio, per motivi aggiunti con istanza cautelare, per l'annullamento della D.G.R. n. 20/2022 di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza delle Regioni 3 novembre 2021 (ricorso principale c/Conferenza delle Regioni). Con ordinanza n. 1830/2021 pubblicata in data 18 marzo 2022, il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare.

- ricorso n. 590/2022 di Punto Formazione srl c/Regione Umbria avanti al TAR del Lazio, per motivi aggiunti con istanza cautelare, per l'annullamento della D.G.R. n. 20/2022 di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza delle Regioni 3 novembre 2021 (ricorso principale c/Conferenza delle Regioni). Con ordinanza n. 2223/2021 pubblicata in data 30 marzo 2022 il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare.

- ricorso Consorzio CoHor c/Regione Umbria avanti al TAR Umbria, per l'annullamento della D.G.R. n. 20/2022, di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza delle Regioni 3 novembre 2022.

In data 28 aprile 2022 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sottoscritto l'Accordo 22/82/CR4ter/C17/C7 con cui è stato modificato il precedente Accordo del 3 novembre 2022 sulle *Linee guida* relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati. Il nuovo Accordo ha previsto la possibilità di derogare al principio di "contestualità territoriale" anche per i corsi di operatore socio sanitario.

Da ultimo, si richiama il processo di riordino dei corsi di formazione professionale in ambito sanitario avviato con D.G.R. n. 370 del 21 aprile 2021 - e non ancora concluso - che ha previsto nella fase transitoria di cui alle DD.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 e n. 783 del 4 agosto 2021, l'attribuzione ad ARPAL Umbria della gestione e del controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario.